



Deliberazione n. 1713	Seduta del 25 SET. 2018
“Appalto Gestione integrata attività alberghiere per l’A.O. San Gerardo di Monza Servizio: 1.Servizio di pulizia e di asportazione, ritiro e smaltimento rifiuti non pericolosi- 2. Servizi logistica”- Mancati risanamenti 2015 -Transazione	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Preso atto della L.R. 11/08/2015 n. 23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*;

Atteso che, in attuazione della legge regionale suddetta, è stata istituita, con D.G.R. n. X/4485 del 10/12/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Monza, via Gianbattista Pergolesi 33, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente all’ex AO di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza ed ex ASL della Provincia di Milano 1;

Premesso che:

- con deliberazione n. 654/2006 l’ex A.O. San Gerardo di Monza aggiudicava alla TEAM SERVICE S.C.A.R.L. di Roma in ATI con MILANO FULGIDA SRL la gara avente ad oggetto “Appalto Gestione integrata attività alberghiere per l’A.O. San Gerardo di Monza Servizio: 1.Servizio di pulizia e di asportazione, ritiro e smaltimento rifiuti non pericolosi- 2. Servizi logistica”, successivamente prorogata con i provvedimenti n.375/2011, n. 83/2014 e n. 277/2015;
- durante lo svolgimento del predetto contratto, l’ex AO San Gerardo rilevava la mancata effettuazione di alcuni risanamenti da parte di MILANO FULGIDA SRL che, pur dissentendo circa la loro esistenza ed esatta quantificazione, provvedeva ad eseguire una parte dei suddetti risanamenti nel corso dell’ultimo anno;
- l’ASST di Monza, previa contestazione delle inadempienze contrattuali riscontrate, sospendeva in via cautelativa il pagamento della fattura n. 35FE del 31.12.2015 per un importo di € 4.706,86;
- a fronte delle contestazioni di Milano Fulgida, l’ASST Monza, al solo fine di addivenire ad una bonaria composizione della lite, formulava una prima proposta transattiva (prot. az. 42351/2016) chiedendo il pagamento della somma di € 3.756,89 +IVA a titolo di risarcimento di n. 22 mancati risanamenti (calcolati al valore stimato di incidenza dei risanamenti del 13% del canone periodico);



Preso atto che:

- con nota del 16.01.2017 (prot. az. 3363/17) la ditta MILANO FULGIDA, premessa l'esistenza della fattura non pagata pari ad € 4.706,86, comunicava di non ritenere accettabile la predetta proposta in quanto fondata su un valore di incidenza stimato (13% del canone periodico) non espressamente previsto nè oggettivo, e con note del 16.02.2017 (prot. az. n. 7536/17) e del 21.04.2017 (prot. az. 16504/17) formulava la seguente controproposta:
 - riconoscimento a favore di ASST dell'importo di € 2.710,35 (fondato su un valore di incidenza dei risanamenti stimato al 10% del canone periodico) per i mancati risanamenti;
 - riconoscimento a Milano Fulgida del pagamento parziale della fattura n. 35FE del 31.12.2015 per un importo ridotto a € 2.000,00 e di € 500,00 per onorario avvocato;
 - rinuncia da parte di Milano Fulgida agli interessi moratori pari ad € 432,01;

Considerato che con verifica interna, ASST appurava che in tale controproposta non erano conteggiati n.3 risanamenti (pari a n.11 ore di lavoro da parte della ditta) che correttamente conteggiati portavano l'importo di € 2.710,35 ad € 2.884,70 ossia un importo quasi identico al valore dei risanamenti, se conteggiati in base al valore di incidenza stimato del 10% del canone periodico, pari ad € 2.889,92;

Rilevato che:

- per la complessità della vicenda è stata effettuata un'approfondita istruttoria, durante la quale sono state acquisite le valutazioni di tutti gli attori aziendali coinvolti;
- e si inoltre è ottenuto il parere positivo del Collegio Sindacale sulla seguente proposta transattiva definitiva da parte dell'ASST:
 - riconoscimento a favore di ASST dell'importo di € 2.889,92 per i mancati risanamenti;
 - conseguente pagamento parziale a Milano Fulgida della fattura n. 35FE del 31.12.2015 di € 4.706,86 per un importo di € 1.816,94, previa emissione di nota di credito per € 2.889,92;
 - rinuncia da parte di Milano Fulgida agli interessi moratori pari ad € 432,01;

Atteso che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, è stato raggiunto un accordo con controparte per definire in via amichevole la controversia per € 1.816,94 onnicomprensivi, per l'integrale e definitiva composizione della reciproche istanze, previa emissione di nota di credito sulla fattura 35FE/2015 del 31.12.2015 per € 2.889,92, con rinuncia della ditta Milano Fulgida a qualsiasi ulteriore pretesa ed eventuale azione;

Considerato, altresì, che l'accordo transattivo risulterebbe conveniente per l'Azienda, oltre che conforme ai principi della tutela dell'interesse pubblico e dell'economicità dell'azione amministrativa, poiché si beneficia della rinuncia da parte di Milano Fulgida agli interessi moratori pari ad € 432,01 ed all'onorario di avvocato pari ad € 500,00, nonché la rinuncia della stessa ditta ad ogni azione giudiziale che comporterebbe costi per l'Azienda e le conseguenze di decisioni aleatorie;

Rilevato che tutte le predette valutazioni sono state condivise con il Collegio Sindacale che ha espresso il proprio nulla osta nella riunione del 21.02.2018 verbale n.5;

Visto l'accordo di transazione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante, che si ritiene di approvare e sottoscrivere per le motivazioni sopra citate;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti (tra le altre vedasi Corte dei Conti Sez. controllo Lombardia, parere 26/08), che conferma che gli enti pubblici sono legittimati a concludere accordi



Q

transattivi relativi a contenziosi stragiudiziali e giudiziali, non essendo necessario che inviino alla Corte dei Conti le transazioni per un parere preventivo e che le stesse, a tutela dell'interesse pubblico, previa verifica di legittimità ed opportunità, possono stipulare accordi transattivi, integrando di fatto un contratto ex art. 1965 codice civile;

Ritenuto pertanto di provvedere a liquidare alla ditta Milano Fulgida € 1.816,94 onnicomprensivi;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento alla S.C. Economico Finanziaria per la liquidazione dell'onere di € 1.816,94, il cui costo è stato già contabilizzato nel bilancio 2015 - gestione sanitaria, e la rilevazione della sopravvenienza attiva pari a € 2.889,92 che verrà imputata al conto economico n. 75200123 "Sopravvenienze attive ordinarie" del bilancio 2018 - gestione sanitaria;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti ed Economato circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di definire in via transattiva la controversia insorta con la ditta Milano Fulgida, in ragione degli esiti dell'istruttoria effettuata e sopra richiamata;
2. di approvare e sottoscrivere l'accordo di transazione, allegato alla presente quale parte integrante, le cui condizioni appaiono economicamente favorevoli per l'Azienda, in quanto ridotte rispetto alla richiesta iniziale avanzata da controparte ed atte ad evitare l'instaurarsi di un giudizio che si prospetterebbe dagli esiti alquanto incerti e che comporterebbe l'aggravio di ulteriori spese per l'ente;
3. di provvedere a liquidare alla ditta Milano Fulgida € 1.816,94 onnicomprensivi a saldo della fattura 35FE/2015, alle coordinate bancarie indicate negli allegati a fronte della emissione da parte della stessa di nota di credito per € 2.889,92;
4. di dare atto, come indicato dalla S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione dell'onere di € 1.816,94, il cui costo è stato già contabilizzato a carico del bilancio 2015 gestione sanitaria e della rilevazione della sopravvenienza attiva pari a € 2.889,92 che verrà imputata al conto economico n. 75200123 "Sopravvenienze attive ordinarie" del bilancio 2018 - gestione sanitaria;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~1713~~ del 25 SET. 2018

**“Appalto Gestione integrata attività alberghiere per l’A.O. San Gerardo di Monza Servizio:
1.Servizio di pulizia e di asportazione, ritiro e smaltimento rifiuti non pericolosi- 2. Servizi
logistica”- Mancati risanamenti 2015 -Transazione**

Il Responsabile del Procedimento

Direttore S.C. Gestione acquisti ed economato
(Giordano Repossi)

Visto di congruità tecnica di competenza

Direttore Dipartimento Amministrativo
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

di

9

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Con il presente atto

tra

A. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA, (C.F./P.IVA 09314290967) - istituita con D.G.R. n. X/4485 del 10/12/2015 a decorrere dall'1 gennaio 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e subentrante a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera (A.O.) San Gerardo di Monza - con sede in Monza, Via Pergolesi n. 33 (di seguito anche "ASST Monza), in persona del Direttore Generale, nonché legale rappresentante pro-tempore dott. Matteo Stocco;

e

B. TEAM SERVICE_ S.C.A.R.L. con sede in Roma Via Angelo Bargoni,8, in persona del Legale Rappresentante sig. Emilio Innocenzi anche in nome e per conto di MILANO FULGIDA SRL con sede in Milano Via Mahatma Gandhi, 11

Premesso che

- con deliberazione n. 654/2006 l'ex A.O. San Gerardo di Monza aggiudicava alla TEAM SERVICE S.C.A.R.L. di Roma in ATI con MILANO FULGIDA SRL la gara avente ad oggetto la "*Gestione integrata attività alberghiere per A.O. San Gerardo di Monza Servizio gestione integrata attività alberghiere. 1. Servizio di pulizia e di asportazione, ritiro e smaltimento rifiuti non pericolosi- 2. Servizi logistica*", successivamente prorogata con i provvedimenti n.375/2011, n. 83/2014 e n. 277/2015;
- durante lo svolgimento del predetto contratto, l'ex AO San Gerardo rilevava la mancata effettuazione di alcuni risanamenti da parte di MILANO FULGIDA SRL che, pur dissentendo circa la loro esistenza ed esatta quantificazione, provvedeva ad eseguire una parte dei suddetti risanamenti, impegnandosi ad effettuare il residuo entro la fine del complessivo periodo di affidamento;
- nonostante l'impegno assunto da Milano Fulgida circa la regolarizzazione dei risanamenti previsti dal contratto d'appalto, la stessa non provvedeva per ciò che attiene le plurime prestazioni presso le Strutture Territoriali;
- l'ASST di Monza, previa contestazione delle inadempienze contrattuali riscontrate, sospendeva in via cautelativa il pagamento della fattura n. 35FE per un importo di € 4.706,86;
- a fronte delle contestazioni di Milano Fulgida, l'ASST Monza, al solo fine di addivenire ad una bonaria composizione della lite, formulava una prima proposta transattiva (prot. az. 42351/2016) chiedendo il pagamento della somma di € 3.756,89 +IVA a titolo di risarcimento di n. 22 mancati risanamenti;
- la ditta MILANO FULGIDA con nota del 16.01.2017 (prot. az. 3363/17) comunicava di non ritenere accettabile la predetta proposta e con note del 16.02.17(prot. az. n. 7536/17) e del 21.04.17 (prot. az. 16504/17) formulava la seguente controproposta:
 - riconoscimento a favore di ASST dell'importo di € 2.710,35 per i mancati risanamenti;
 - riconoscimento a Milano Fulgida del pagamento parziale della fattura n. 35FE per un importo di € 2.500,00;



- rinuncia da parte di Milano Fulgida agli interessi moratori pari ad € 432,01.
- con verifica interna, ASST appurava che in tale controproposta non erano contemplati alcuni risanamenti che correttamente conteggiati portavano l'importo di € 2.710,35 ad € 2.884,70;
- a fronte di tale situazione, l'ASST Monza formulava la seguente controproposta definitiva, anche alla luce del parere favorevole del Collegio Sindacale:
 - riconoscimento a favore di ASST dell'importo di € 2.889,92 per i mancati risanamenti;
 - conseguente pagamento parziale a Milano Fulgida della fattura n. 35FE per un importo di € 1.816,94, previa emissione di nota di credito per € 2.889,92;
 - rinuncia da parte di Milano Fulgida agli interessi moratori pari ad € 432,01.
- all'esito dell'istruttoria le suddette parti, in sede di negoziazione, facendosi reciproche concessioni, in via transattiva, al solo fine di definire la controversia ritenendo inutile e dispendioso protrarre un contenzioso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Dlgs 163/2006 smi e dell'art. 1965 codice civile

Concordano e stipulano quanto segue

- 1) le premesse ivi richiamate costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) in conseguenza dei mancati risanamenti e della sospensione dei pagamenti di cui in premessa, a seguito di apposita istruttoria interna coinvolgente gli interlocutori aziendali competenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, in via transattiva, a stralcio e a totale soddisfazione di qualsivoglia possibile ragione e/o pretesa, l'ASST Monza e la ditta TEAM SERVICE S.C.A.R.L. concordano che l'ASST Monza verserà direttamente a Milano Fulgida l'importo di € 1.816,94 (*Milleottocentesedici/94*), per l'integrale e definitiva composizione della reciproche istanze, previa emissione di nota di credito sulla fattura 35FE per € 2.889,92;
- 3) TEAM SERVICE S.C.A.R.L. in nome e per conto di MILANO FULGIDA SRL dichiara fin d'ora e per ogni effetto di legge che, con il pagamento della predetta somma a mezzo bonifico bancario (da effettuarsi sul c/c intestato a MILANO Fulgida, codice Iban IT74 E056 9610 9000 0002 1127 X11), l'ASST Monza sarà pienamente liberata da ogni e qualsiasi obbligazione nei suoi confronti (patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta e/o non conosciuta, anche imprevista e/o imprevedibile) relativa al rapporto contrattuale discendente dalla deliberazione n. 654/2006 e dalle successive proroghe di cui ai provvedimenti n. 375/2011, n. 83/2014 e n. 277/2015;
- 4) l'ASST Monza non riconoscerà ulteriori richieste per i medesimi fatti anche da altri soggetti anche appartenenti all'ATI di cui in premessa, nei confronti dei quali TEAM SERVICE S.C.A.R.L., come sopra rappresentata, dichiara sin d'ora di manlevare l'ASST Monza, assumendosi qualsiasi impegno;
- 5) TEAM SERVICE S.C.A.R.L. dichiara sin d'ora il proprio obbligo a rinunciare a qualsiasi procedimento civile e/o penale pendente e/o non, e si obbliga a non proporre per la medesima lite predetta alcuna azione verso chiunque. TEAM SERVICE dichiara altresì di manlevare l'ASST Monza e chiunque altro da qualsiasi pretesa, da chiunque avanzata;
- 6) con la sottoscrizione del presente accordo conciliativo, le parti dichiarano espressamente di aver definito ogni reciproca pendenza per qualsiasi ragione o causa, anche per quanto in ipotesi



potrebbe dedursi e non è stato dedotto e si danno reciprocamente atto di non avere e di rinunciare a qualunque ragione di credito e/o diritto passato, presente e futuro nei rispettivi confronti;

7) per ogni contestazione e controversia dovesse sorgere dal presente atto è Foro esclusivamente competente quello di Monza.

8) il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

9) le spese per la presente transazione sono a carico di entrambe tra le parti.

Emesso in due originali in, il.....

A) Dr. Matteo Stocco (legale Rappresentante dell'ASST Monza) _____

B) Sig. Emilio Innocenzi
(legale Rappresentante di TEAM SERVICE S.C.A.R.L.) _____

All. 1 – modulo riferimento bancari per pagamento
All. 2 – documenti necessari per la liquidazione

Copia non utilizzabile per fini legali



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

SUCCURSALE di COMO
VIA INNOCENZO XI 71 - 22100 COMO CO
Telefono 031330561
Fax 031 275041

DATA 20/10/2017

Gentile Cliente,

Le comunichiamo il codice IBAN del conto corrente di corrispondenza, sotto indicato, a Lei intestato. Potrà servirsene per fornirlo a chiunque debba inviarLe denaro mediante bonifico. Il codice è necessario, altresì, per consentire l'eventuale accredito dello stipendio da parte del Suo datore di lavoro o per il pagamento della pensione. Non esiti a contattarci qualora desiderasse chiarimenti o per avere maggiori informazioni al riguardo. Frattanto Le ricordiamo che può trovare il codice IBAN anche su tutti gli estratti conto.


Distinti saluti.

Numero Conto e Filiale	000021127X11 65 - COMO					
Intestazione	MILANO FULGIDA SRL					
Codice IBAN	IT74 E056 9610 9000 0002 1127 X11					
	<i>NB - L'IBAN di un conto corrente italiano è lungo 27 caratteri (in altri paesi europei varia da 15 a 34). Su carta viene stampato a gruppi di quattro lettere/numeri separati da uno spazio. Invece, se viene digitato elettronicamente occorre scriverlo per intero senza spazi intermedi.</i>					
Scomposizione dell'IBAN	Codice paese	Check digits (Cin Eur)	Cin	ABI	CAB	Numero conto
	IT	74	E	05696	10900	000021127X11
Codice BIC/SWIFT	POSOIT22					

Per maggiore comodità riportiamo l'IBAN anche nei riquadri sottostanti, che potranno essere ritagliati e consegnati a terzi.

Codice IBAN	IT74 E056 9610 9000 0002 1127 X11	Codice IBAN	IT74 E056 9610 9000 0002 1127 X11
Codice BIC/SWIFT	POSOIT22	Codice BIC/SWIFT	POSOIT22
Intestazione	MILANO FULGIDA SRL	Intestazione	MILANO FULGIDA SRL

Cognome **INNOCENZI**
 Nome **EMILIO**
 nato il **08/06/1956**
 (atto **100017**... P.1... S.A...)
 a **ROVIANO**. RM... (.....)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residente **ROMA**
 Via **FELICE CAVALLOTTI** 99
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **=====**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,83**
 Capelli **Bianchi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Emilio Innocenzi*
ROMA il **24** **MAG** 2012
 IL SINDACO
L. A. Barbara Vivarelli

Impronta del dito
 Il Pollice sinistro